



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

**Ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 92, commi 5 – 6, del D. Lgs. n. 163/2006/2006.
(Approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2013, n. 284, limitatamente agli
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 e 13 e con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 392 del 31 marzo
2014, limitatamente agli articoli 1, 7, 8, 9 e 10)**

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 17 aprile 2014

Si assegna il numero 5 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2014

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. _____

del _____ dell'anno **2014**

LA GIUNTA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

emana

Il seguente regolamento:

INDICE

PARTE I - Disposizioni di carattere generale.....	3
<i>Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Conferimento degli incarichi.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Responsabile del Procedimento</i>	<i>3</i>
<i>Art. 4 - Nomina del Gruppo di lavoro</i>	<i>4</i>
<i>Art. 5 - Alta Sorveglianza.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6 - Collaudo</i>	<i>5</i>
PARTE II - Incentivo di cui all'art. 92 - comma 5 del D.Lgs. n° 163/2006	5
<i>Art. 7 - Base di calcolo dell'incentivo. Quadro Economico di riferimento. Economie</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8 - Determinazione e riparto dell'incentivo</i>	<i>6</i>
<i>Art. 9 - Ripartizione dell'incentivo in funzione dell'avanzamento delle attività</i>	<i>7</i>
PARTE III - Incentivo di cui all'art. 92 - comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006	8
<i>Art. 10 - Atti di pianificazione</i>	<i>8</i>
PARTE IV - Certificazione dei risultati e liquidazione dell'incentivo.....	9
<i>Art. 11 - Certificazione dei risultati</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 - Disposizioni finanziarie</i>	<i>9</i>
PARTE V - Disposizioni transitorie	10
<i>Art. 13 - Disciplina del regime transitorio</i>	<i>10</i>

PARTE I**Disposizioni di carattere generale****Art. 1****Finalità ed ambito di applicazione**

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui all'art.92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento assume le modalità ed i criteri concordati, in data 16 aprile 2012, tra l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale dirigenziale e non dirigenziale, in sede di contrattazione decentrata.
3. L'incentivo compensa le attività, nel seguito dettagliatamente descritte, prestate dal personale dipendente dell'Amministrazione Regionale nonché dai soggetti in posizione di comando presso l'Amministrazione medesima, per l'attuazione di interventi afferenti la materia dei lavori pubblici e per la redazione di atti di pianificazione.
4. L'incentivo è costituito da una somma, non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro ovvero dal 30% del compenso professionale relativo alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato.
5. Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria:
 - non è dovuto alcun incentivo se i predetti lavori sono fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo e con determina di assegnazione ed impegno di spesa adottata dal Dirigente competente;
 - è dovuto, invero, qualora i lavori richiedano la predisposizione di elaborati progettuali, nella misura stabilita dal presente regolamento.
6. L'incentivo deve intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione Regionale.
7. Il ricorso al personale dipendente è destinato alla valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione regionale.

Art. 2**Conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi relativi alle attività di cui all'articolo 92, commi 5-6 del *Codice dei Contratti* sono conferiti con provvedimento del "Dirigente", intendendo nel seguito con tale termine il Dirigente Generale del Dipartimento cui afferisce l'intervento, ovvero, ove delegato, il Dirigente di Settore preposto alla struttura competente. Sono fatti salvi i casi di incarico conferito da organi sovraordinati.
2. Destinatari degli incarichi di cui al presente regolamento sono i dipendenti dell'Amministrazione Regionale nonché i soggetti in posizione di comando presso l'Amministrazione medesima.
3. Il Dirigente verifica l'applicazione ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi.
4. L'atto di conferimento dell'incarico riporta i nominativi dei componenti il "Gruppo di lavoro", individuati su indicazione del Responsabile del Procedimento, ovvero l'elenco del personale incaricato:
 - a) della progettazione;
 - b) della direzione lavori;
 - c) delle attività relative alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 - d) del collaudo;
 - e) della collaborazione alle attività di cui ai punti a), b) e c);
 - f) del supporto al Responsabile del Procedimento.
5. Il Dirigente, con proprio motivato provvedimento, può modificare o revocare gli incarichi di cui al presente articolo, sentito il Responsabile del Procedimento.

Art. 3**Responsabile del Procedimento**

1. Ad integrazione delle funzioni e dei compiti attribuiti dalla normativa di settore, spettano al Responsabile del Procedimento i seguenti adempimenti connessi alle attività di cui al presente Regolamento:
 - a) proporre al Dirigente la composizione o la modifica del Gruppo di lavoro;
 - b) informare il Dirigente dell'andamento delle attività, segnalando tempestivamente disfunzioni, impedimenti o ritardi che possano pregiudicare il buon esito delle stesse;
 - c) proporre al Dirigente, a conclusione di ciascuna delle attività previste dalle presenti disposizioni, la liquidazione degli incentivi.
2. Il Responsabile del Procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'Amministrazione o avvalendosi di soggetti esterni alla stessa, laddove necessario.

Art. 4

Nomina del Gruppo di lavoro

1. Il Gruppo di lavoro è nominato dal Dirigente con proprio Decreto da notificare agli interessati.
2. All'interno del Gruppo di lavoro vengono individuati idonei soggetti, in funzione delle professionalità richieste dalla vigente normativa, della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti, della tipologia e dell'importo dell'intervento.
3. Salvo i casi di affidamento all'esterno di alcune attività e nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti, nell'ambito del Gruppo di lavoro vengono individuate le figure: del Progettista; del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; del Direttore dei Lavori; del Direttore operativo (ove necessario); dell'Ispettore di cantiere (ove necessario) e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; dei collaboratori per il supporto al Responsabile del Procedimento, alla progettazione ed alla direzione lavori.
4. Il Decreto di cui al comma 1 deve indicare:
 - a) l'oggetto dell'intervento ed il relativo programma di finanziamento;
 - b) gli obiettivi che l'Amministrazione regionale intende conseguire;
 - c) il costo complessivo dell'intervento nonché l'importo posto a base di gara;
 - d) il termine entro il quale devono essere consegnati gli elaborati relativi alle attività affidate;
 - e) i nominativi dei componenti il Gruppo di lavoro, con le relative attribuzioni;
 - f) la quota parte dell'incentivo (in percentuale rispetto al totale) da attribuire a ciascuna attività (progettazione, direzione lavori, ecc.), entro i limiti stabiliti dalle tabelle di cui al successivo art. 8;
 - g) le attività da affidare, eventualmente, a professionisti esterni all'Amministrazione regionale.
5. Per garantire l'accesso agli incarichi in oggetto a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché delle necessarie esperienza e capacità professionale, i Dipartimenti regionali adottano autonome procedure di selezione, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e parità di trattamento.

Art. 5

Alta Sorveglianza

1. Nell'ambito del Gruppo di lavoro, nei casi di affidamento lavori a Contraente Generale (anche CG) (art. 162 comma 1 lettera g del D.Lgs. n. 163/2006) o di Concessione di Lavori Pubblici (parte II, titolo III, capo II del D.Lgs. n. 163/2006) viene definita la Struttura di supporto al RUP per l'Alta Sorveglianza.
2. Di norma, la Struttura di supporto è così composta:
 - a) *Segreteria del RUP*, che verifica tutti gli atti da sottoporre alla firma del Responsabile del Procedimento, accertandone l'iter procedurale stabilito dalla normativa vigente; verifica e controlla il Programma Generale di Realizzazione del Concessionario o CG ed elabora il "Report d'avanzamento"; coadiuva il RUP nei Rapporti Istituzionali; coordina gli incontri con la S.U.A., il Concessionario o CG e gli altri Enti aventi competenza in materia; cura le attività attinenti il protocollo, la corrispondenza e l'archivio degli atti;
 - b) *Supporto diretto al RUP*, che supporta il RUP nelle attività di PMC (Project Management Consulting) ed in quelle specialistiche, garantisce il coordinamento con gli altri Team di supporto, la Struttura tecnica e gli altri Dipartimenti regionali;
 - c) *Team di supporto giuridico – legale*, che effettua consulenza giuridico-legale in ordine alle

problematiche legate alle procedure dell'appalto ed al contratto; coadiuva il RUP nella cura dei Rapporti Istituzionali, con l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e con l'Osservatorio Nazionale dei LL.PP.;

- d) *Team di supporto tecnico – amministrativo*, che istruisce le approvazioni in linea amministrativa di competenza del RUP; riceve, a cura del Concessionario o CG, le proposte di stipula dei contratti, sub-contratti o sub-affidamenti ai fini dell'esercizio delle funzioni di Alta Sorveglianza; gestisce e vigila sulla corretta attuazione del Protocollo di legalità e sulla tenuta della relativa banca dati; cura e istruisce l'elenco delle imprese qualificate dal Concessionario o CG; cura i rapporti con gli Uffici del Concessionario o CG e le competenti strutture regionali; gestisce le incombenze relative alla Concessione o al Contratto;
- e) *Struttura tecnica*, che verifica la regolare e tempestiva attuazione di tutte le operazioni inerenti l'iter dei lavori; svolge attività di supporto al RUP ed alle strutture dell'Alta Sorveglianza, ai fini del rispetto delle normative tecniche vigenti; controlla, per conto del RUP, in qualità di Responsabile dei Lavori, il rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.e i.; verifica la rispondenza del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo ai patti contrattuali ed alle norme vigenti; espleta le procedure tecniche e amministrative connesse agli espropri; svolge attività di verifica e controllo degli atti contabili predisposti e presentati dal D.L.

Art. 6 **Collaudo**

1. Nei tempi e nei modi previsti dal Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione, il Dirigente dispone la nomina dell'organo di collaudo, previa effettuazione della verifica di cui al successivo comma 2.
2. Ai fini dell'assegnazione dell'incarico, il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa vigente, è tenuto a verificare la presenza di soggetti idonei all'interno dell'Amministrazione e, in caso di motivato esito negativo, a proporre il ricorso a professionisti esterni.

PARTE II **Incentivo di cui all'art. 92 - comma 5 del D.Lgs.n° 163/2006**

Art. 7 **Base di calcolo dell'incentivo. Quadro Economico di riferimento. Economie**

1. L'incentivo è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza. A tale importo va aggiunta la quota parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A.
2. Nel caso di redazione di perizia di variante che comporti attività di progettazione e direzione lavori, nei casi previsti dal Codice dei Contratti pubblici, il limite massimo del 2% è calcolato sull'importo dei lavori del quadro economico di perizia, comprensivo degli oneri della sicurezza, sempre al netto dell'IVA. Sono esclusi i casi in cui la perizia sia dovuta ad errori o ad omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.
3. Le somme preventivate per la corresponsione dell'incentivo sono allocate nel Quadro Economico dell'intervento, nell'ambito delle somme a disposizione dell'Amministrazione.
4. La quantificazione dell'incentivo è stabilita nel successivo art. 8, in ragione dell'importo dei lavori e della complessità degli stessi.
5. Vengono considerate quali "economie" le quote di incentivo non dovute per attività affidate a professionisti esterni. Qualora talune parti o livelli della progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate a personale esterno all'amministrazione, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente all'impegno del personale interno valutato dal dirigente della struttura competente, di cui al comma 1, dell'art. 4, del presente regolamento. In corso di esecuzione dell'intervento, tali "economie" possono essere utilizzate a copertura di eventuali sopravvenute esigenze, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni stabilite nel presente atto.
6. Le "economie finali" derivanti dall'applicazione del presente Regolamento confluiscono tra le

risorse finalizzate ai rispettivi fondi della dirigenza e dei livelli.

Art. 8

Determinazione e riparto dell'incentivo

- La percentuale di riferimento dell'incentivo è determinata dal Dirigente in base alle seguenti classi d'importo:

<i>Importo a base di gara/Importo di perizia (comprensivo degli oneri per la sicurezza)</i>				<i>Percentuale di riferimento</i>
a)		fino ad	€ 1.000.000	2,0%
b)	oltre	€ 1.000.000	e fino ad € 5.000.000	1,9%
c)	oltre	€ 5.000.000	e fino ad € 25.000.000	1,8%
d)	oltre	€ 25.000.000	e fino ad € 50.000.000	1,7%
e)	oltre	€ 50.000.000		1,6%

- Per interventi con importo a base di gara compreso tra quelli di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente comma, è possibile incrementare le percentuali di riferimento ivi stabilite, fino al limite massimo del 2%, qualora venga attestata dal Responsabile del Procedimento almeno una delle seguenti fattispecie di complessità:
 - multidisciplinarietà del progetto:** ipotesi in cui alla redazione del progetto abbiano concorso molteplici specializzazioni ovvero nell'ipotesi in cui il progetto generale sia costituito da più sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
 - accertamenti e indagini:** nei casi in cui gli studi preliminari del progetto eccedano quelli normalmente richiesti o si siano presentate difficoltà operative e logistiche nel corso dell'effettuazione delle indagini preliminari e degli accertamenti sopralluogo;
 - soluzioni tecnico-progettuali:** ipotesi di adozione di soluzioni progettuali che abbiano richiesto studi e/o articolazioni più o meno originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o originali sui quali siano stati effettuati studi o sperimentazioni;
 - progettazione per stralci:** ipotesi di difficoltà connesse alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla complessità delle elaborazioni necessarie.
- L'incremento della percentuale di riferimento di cui al comma 1, in funzione della ricorrenza delle condizioni di cui al comma 2, è disposta dal Dirigente a seguito di proposta espressamente ed adeguatamente motivata del Responsabile del Procedimento.
- L'incentivo calcolato in conformità al comma 1, ed eventualmente incrementato ai sensi del comma 2, è ripartito tra i soggetti incaricati (RUP, Progettisti, Ufficio D.L., Collaudatori) secondo le seguenti aliquote, in funzione delle responsabilità connesse alle diverse attività svolte, secondo le aliquote seguenti:

<i>Attività</i>	<i>Soggetto incaricato</i>	<i>Riferimento</i>	<i>Aliquota</i>
Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento	art. 3 comma 1	8%
	Supporto al Responsabile del Procedimento, alla progettazione ed alla direzione lavori	art. 3 comma 2 art. 2 comma 4 (d)	fino al 20%
Progettazione	Progettista	art. 5 comma 2a)	dal 10% al 40%
	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	art. 5 comma 2b)	40%
Direzione lavori	Componenti l'Ufficio della Direzione Lavori	art. 6 comma 1	dal 10% al 40%
	Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	art. 6 comma 2	40%
Collaudo	Personale incaricato del collaudo	art. 8	fino al 7%

- In ogni caso, la percentuale complessiva per la progettazione e direzione dei lavori non può essere superiore al 70%.

6. Nei casi di affidamento lavori a Contraente Generale (art. 162 comma 1 lettera g del D.Lgs. n. 163/2006) o di Concessione di Lavori Pubblici (parte II, titolo III, capo II del D.Lgs. n. 163/2006) il compenso calcolato in conformità al comma 1, ed eventualmente incrementato ai sensi del comma 2, è ripartito tra i soggetti incaricati (RUP, Progettisti, componenti della Struttura per l'Alta Sorveglianza, Collaudatori) secondo le seguenti aliquote, in funzione delle responsabilità connesse alle diverse attività svolte, secondo le aliquote seguenti:

Attività	Soggetto incaricato	Riferimento	Aliquota
Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento	art. 3 comma 1	8%
	Supporto al Responsabile del Procedimento, alla progettazione ed all'Alta Sorveglianza	art. 3 comma 2 art. 2 comma 4 (d)	fino al 20%
Progettazione	Progettista	art. 5 comma 2a)	dal 10% al 30%
	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	art. 5 comma 2b)	
Alta Sorveglianza	Componenti l'Ufficio di Alta Sorveglianza	art. 7	dal 10% al 50%
Collaudo	Personale incaricato del collaudo	art. 8	fino al 7%

- 6 bis. Nel caso di prestazioni di particolare complessità, come definiti all'articolo 300, comma 2, lettera b), del D.P.R. n. 207/2010, per i contratti relativi a servizi e forniture l'incentivo è dovuto limitatamente all'affidamento del collaudo o di verifica di conformità ed è calcolato secondo le modalità previste dal comma 4.
7. In ogni caso, la percentuale complessiva per la progettazione e l'Alta Sorveglianza dei lavori non essere superiore al 70%.
8. La quota di incentivo stabilita per il RUP è dovuta anche nel caso in cui le altre attività siano affidate interamente all'esterno.

Art. 9

Ripartizione dell'incentivo in funzione dell'avanzamento delle attività

1. Viene statuito il diritto all'incentivo in funzione dell'avanzamento delle diverse attività ovvero la quota parte dell'incentivo corrispondente alle seguenti fasi procedurali:

Responsabile del Procedimento	
Approvazione progettazione preliminare	8%
Approvazione progettazione definitiva	13%
Acquisizione pareri (Conferenza Servizi, Co.Te.R., ecc.)	6%
Approvazione progettazione esecutiva	13%
Aggiudicazione definitiva	5%
Stipula contratto	5%
Esecuzione lavori (SAL)	40%
Approvazione collaudo	10%
Totale	100%
Progettazione	
Approvazione progettazione preliminare	20%
Approvazione progettazione definitiva	40%
Approvazione progettazione esecutiva	40%

Totale	100%
Direzione Lavori	
Emissione stati d'avanzamento, in proporzione	90%
Approvazione contabilità finale	10%
Totale	100%
Alta Sorveglianza	
Aggiudicazione definitiva	10%
Stipula contratto	5%
Approvazione progettazione definitiva	12%
Acquisizione pareri (Conferenza Servizi, Co.Te.R., ecc.)	6%
Approvazione progettazione esecutiva	12%
Esecuzione lavori (SAL)	50%
Approvazione collaudo	5%
Totale	100%
Collaudo	
Approvazione collaudo o certificato di regolare esecuzione	100%

2. Qualora la stazione appaltante ponga a base di gara il progetto preliminare o il progetto definitivo, per i connessi approfondimenti progettuali e per l'ulteriore documentazione richiesta dal Codice dei Contratti pubblici e dal Regolamento, le aliquote di cui alla tab. 2 sono incrementate, rispettivamente, al 40% per il progetto preliminare ed al 60% per il progetto definitivo.
3. Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata la percentuale del 50% sul compenso calcolato sull'importo delle indagini.

PARTE III

Incentivo di cui all'art. 92 - comma 6 del D.Lgs. n° 163/2006

Art. 10

Atti di pianificazione

1. L'incentivo relativo alla redazione di un generico atto di pianificazione, comunque denominato, viene determinato in misura pari al 30% del compenso professionale stabilito dalla normativa vigente e/o da specifici regolamenti per la redazione del medesimo atto. Solo gli atti di pianificazione collegati alla realizzazione di opere pubbliche sono suscettibili di erogazione degli incentivi previsti dal Codice dei Contratti pubblici.
2. L'incentivo di cui al comma 1 viene ripartito dal Dirigente secondo criteri di proporzionalità tra i soggetti incaricati, in funzione delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni richieste:

Soggetto incaricato	Aliquota
Responsabile del Procedimento	15%
Collaboratori del Responsabile del Procedimento	dal 5% al 15%
Gruppo di Progettazione	dal 70% all'80%

3. La quota di incentivo stabilita per il RUP è dovuta anche nel caso in cui l'attività progettuale sia effettuata interamente all'esterno.
4. E' esclusa la possibilità di erogare ai dirigenti i compensi previsti dall'art. 92, comma 6, del D.Lgs 163/2006, in assenza di espressa previsione nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

PARTE IV

Certificazione dei risultati e liquidazione dell'incentivo

Art. 11

Certificazione dei risultati

1. Ai fini della liquidazione degli incentivi le attività sono considerate ultimate quando siano stati emanati:
 - a) il provvedimento di approvazione del progetto, per l'attività di progettazione;
 - b) i certificati di pagamento ed il provvedimento di approvazione degli atti di contabilità finale, per l'attività di direzione lavori;
 - c) il provvedimento di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, per l'attività di collaudo;
 - d) il provvedimento di approvazione dell'atto di pianificazione.
2. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, il Responsabile del Procedimento:
 - a) comunica al Dirigente l'avvenuta conclusione delle attività e i nominativi dei dipendenti che vi hanno preso effettivamente parte;
 - b) certifica il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei termini fissati nel decreto di individuazione del Gruppo di Lavoro;
 - c) propone al Dirigente la quantificazione degli incentivi da liquidare per ognuno dei componenti il Gruppo di Lavoro;
 - d) attesta le economie conseguite in conseguenza della quota parte di incentivo non corrisposta.
3. Il Responsabile del Procedimento indica i motivi che hanno determinato:
 - l'eventuale mancata effettuazione di tutte o di parte delle attività previste;
 - eventuali ritardi nell'effettuazione delle attività previste;ed in funzione della gravità e dell'importanza degli stessi, valuta l'eventuale riduzione degli incentivi.

Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri connessi con la liquidazione degli incentivi previsti dal presente Regolamento sono posti a carico del capitolo individuato per il finanziamento degli interventi.
2. Le spese sostenute per la predisposizione degli elaborati necessari alle varie attività rientrano:
 - tra le spese strumentali di cui all'art. 92, comma 7bis, del Codice dei Contratti, con riguardo al consumo di materiali, nonché alle spese connesse alle riproduzioni ed all'utilizzo di utenze ed attrezzature;
 - tra le usuali spese di funzionamento degli uffici regionali, con riguardo ai rimborsi spese previsti nel caso in cui sia necessario recarsi fuori dalla propria sede di servizio per lo svolgimento dell'incarico.
3. Per le attività per le quali sono attribuiti gli incentivi di cui alle presenti disposizioni, svolte fuori dell'orario di servizio, non è dovuta la liquidazione di compensi a titolo di lavoro straordinario.
4. I compensi di cui al presente Regolamento rientrano nell'ambito del trattamento economico accessorio di natura variabile collegato alla valorizzazione della performance individuale, per il miglioramento del livello qualitativo/quantitativo dei servizi dell'Amministrazione regionale e per l'ottimale utilizzo delle professionalità interne in funzione del risparmio di spesa sugli oneri per affidamenti esterni.

5. Ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs 163/2006, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, in applicazione del presente atto, non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
6. I compensi di cui al presente Regolamento si cumulano al premio di produttività individuale del dipendente.
7. Ai fini della liquidazione dell'incentivo, sono fatte salve le previsioni della specifica normativa di settore vigente.

PARTE V

Disposizioni transitorie

Art. 13

Disciplina del regime transitorio

1. Laddove siano state già impegnate contabilmente le relative risorse finanziarie, sono fatti salvi gli atti posti in essere in ossequio alla D.G.R. n. 379 del 15 giugno 2004.
2. Gli atti di attribuzione, certificazione e liquidazione dell'incentivo possono essere adeguati alle disposizioni stabilite nel presente Regolamento, nel rispetto delle condizioni ivi previste. L'adeguamento è disposto dal Dirigente, previa verifica, resa sotto forma di relazione del Responsabile del Procedimento, in ordine:
 - alla copertura finanziaria nel contesto del quadro economico del singolo intervento;
 - alla coerenza rispetto alle disposizioni legislative e regolamentari in materia;
 - all'ammissibilità delle spese con riferimento ai regolamenti comunitari.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 29/04/2014

SCOPELLITI